



Comune di Pederobba

Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse 14 – 31040
Pederobba
www.comune.pederobba.tv.it

Codice fiscale: 83001210265
partita IVA: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 68185

Parere del Revisore Unico sulla proposta di delibera al Consiglio Comunale nr. 16 del 10/03/2020 ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza nr. 62/2020 del tribunale di Treviso e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 263/2000 variazione di bilancio"

Verbale n. 03 del 14/03/2020

Il sottoscritto Silvano Finotti, Revisore Unico del Comune di Pederobba nominato con delibera consigliere nr 46 del 22/11/2018,

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), p.to 6) del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 10/03/2020 ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza nr. 62/2020 del tribunale di Treviso e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 263/2000 variazione di bilancio";

Letto il D.Lgs. n. 267/2000 articolo 194 comma 1) che così recita:

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) *sentenze esecutive;*
- b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.*
- d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

Premesso che

- il Comune di Pederobba è stato chiamato in giudizio da un privato cittadino per il risarcimento del danno lamentato a seguito di una caduta in bicicletta registrata su strada comunale vantando una pretesa pari a circa 60 mila euro.
- La Giunta comunale, con propria delibera nr. 78 del 24.10.2016, aveva autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio dando mandato all'Ufficio legale per resistere alla pretesa ritenuta del tutto infondata.
- in data 15 gennaio 2020 con sentenza n. 62/2020, il Giudice Unico del Tribunale di Treviso ha emesso la sentenza di parziale accoglimento delle pretese del ciclista ridimensionando ad oltre metà il quantum richiesto, ma addebitando, a carico del Comune - riconosciuto quale custode unico del tratto di strada interessato dall'evento - le spese legali sostenute dalle Parti presenti in causa. Di più il giudice adito con la sentenza in parola ha disposto: " *le spese di lite ... risultano sottratte dalla copertura assicurativa*

poiché ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali di assicurazione la società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati ed è circostanza pacifica fra le parti, in quanto non specificatamente contestata dal Comune, che il proprio legale non sia stato designato dall'impresa assicuratrice”;

- gli uffici dell'amministrazione comunale si sono attivati nei confronti dell'assicurazione ottenendo il riconoscimento, nonostante la sentenza, delle spese legale sopportate dell'attore privato cittadino. Pertanto la compagnia di assicurazione rimborserà all'ente sia il risarcimento riconosciuto quale danno patrimoniale sia le spese legali

Considerato che i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

Considerato inoltre che la giurisprudenza della Corte dei Conti (ex multis SSRR n. 12/2007/QM; Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia 401/20 12/PAR; Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia 15/9/2016, n.i52) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 TUEL. Nel caso della sentenza esecutiva, il significato della deliberazione del Consiglio comunale non è propriamente quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione la cui validità è stata oggetto di delibazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito, così da ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso

Verificato che le somme da pagare in esecuzione della sentenza sono così quantificate:

Risarcimento danno ciclista:	24.937,05
Spese legali ciclista	7.295,60
Spese legali ATS	21.886,80

Totale	54.119,45
---------------	------------------

Per complessivi € 54.119,45 riconosciuta quale debito fuori bilancio che sarà così finanziato:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Anno 2020
1	Entrata per rimborso da assicurazione	31.232,65
2	Economie di spesa di altri capitoli di bilancio allocati al titolo I della spesa	5.000,00
3	Utilizzo del fondo rischi e contenzioso accantonato alla missione 20	10.000,00
4	Prelevamento dal fondo di riserva	7.886,80

Rilevato che con la proposta di deliberazione consiliare n. 16/2020, per la quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica per quanto ciascuno di propria competenza e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

- sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente ordinamento contabile;

- si producono effetti nella parte corrente;
- è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visti:

- l'art.23, comma 5, della Legge 27.12.2002 secondo cui "I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";
- l'articolo 15 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 secondo cui per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province, i comuni;

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera consigliare n. 16 del 10/03/2020 ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito di sentenza nr. 62/2020 del tribunale di Treviso e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d.lgs. n. 263/2000 variazione di bilancio";

invita l'amministrazione a trasmettere la deliberazione consigliare di riconoscimento del debito fuori bilancio alla Procura Regionale della Corte di Conti.

Porto Tolle, 14/03/2020

Il Revisore Unico
Dott. Silvano Finotti

